



## Senato della Repubblica XIX Legislatura

5<sup>a</sup> Commissione (Programmazione economica, bilancio)

## Documento di osservazioni e proposte

"Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n.
155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e
in favore degli enti territoriali"

(A.S. 1274)

28 ottobre 2024

Illustre Presidente, Onorevoli Senatori,

Confartigianato e CNA ringraziano la Commissione Bilancio del Senato per l'invito a presentare un documento di osservazioni e proposte sul decreto-legge n. 155 in materia economica e fiscale.

Valutiamo positivamente il rifinanziamento dell'Ape sociale.

**L'articolo 2**, infatti, prevede un'autorizzazione di spesa pari a 220 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028.

Confartigianato e CNA apprezzano la scelta contenuta **nell'articolo 7** del decreto-legge in oggetto che permette l'accesso al ravvedimento per gli anni pregressi disciplinato dall'art. 2-quater del D.L. n. 113/2024 anche ai soggetti che per gli anni dal 2018 al 2022 presentavano una causa di esclusione dagli indici sintetici di affidabilità (ISA) correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19 ovvero alla sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività.

Concretamente, in tali casi ai fini delle imposte dirette viene previsto un incremento della base imponibile rispetto a quella dichiarata del 25% e l'applicazione dell'aliquota del 12,5% sostitutiva di imposte sui redditi e addizionali. Mentre ai fini IRAP, fermo restando sempre l'incremento della base imponibile del 25%, l'aliquota applicata è del 3,9%. Le imposte sostitutive, una volta determinate, sono ridotte del 30%.

Come pure, va nella giusta direzione l'aver stabilito che le entrate derivanti dal concordato preventivo avranno come priorità assoluta di destinazione la riduzione della pressione fiscale IRPEF.

In materia di **concordato preventivo biennale**, Confartigianato e CNA, da sempre, hanno sostenuto la necessità di introdurre strumenti che possano aumentare la *compliance* fiscale permettendo alle imprese di definire, in via anticipata, il carico tributario. In tal senso, il concordato preventivo rappresenta un cambio di paradigma in materia di contrasto all'evasione. Con il nuovo istituto del concordato preventivo biennale e con la rivisitazione del

regime di adempimento collaborativo, infatti, viene favorita una interlocuzione preventiva con l'Amministrazione finanziaria finalizzata a ridurre, o addirittura annullare, i successivi controlli. In pratica, appare evidente la scelta di voler limitare i controlli *ex post* favorendo, nel caso di piccole imprese o professionisti, definizioni anticipate del tributo ovvero per le aziende di maggiori dimensioni incentivando un confronto costante per la prevenzione e la risoluzione delle possibili controversie fiscali a fronte di riduzioni, sino all'azzeramento, delle eventuali sanzioni applicabili.

L'opportunità offerta alle imprese di aderire al concordato preventivo deve trovare riscontro nell'adesione all'istituto da operare entro il 31 ottobre p.v.. La scelta che vincola, in generale, il contribuente per un biennio va attentamente illustrata ai contribuenti spiegando i vantaggi offerti da tale adesione come pure le possibili criticità.

Peraltro, con il decreto correttivo n. 108 del 5 agosto 2024 sono state introdotte significative modifiche all'istituto che ne hanno notevolmente aumentato l'*appeal* e la successiva circolare dell'Agenzia delle entrate del 17 settembre u.s. ha fornito i primi chiarimenti. Inoltre, solo l'8 ottobre, con la pubblicazione in G.U. della legge di conversione del D.L. n. 113/2024, è stata prevista, per coloro che aderiranno al concordato, la possibilità di accedere a un ravvedimento speciale per gli anni pregressi di notevole interesse per il sistema delle imprese.

L'analisi delle singole posizioni fiscali, anche alla luce della novità del D.L. n. 113/2024, richiede un'interlocuzione specifica con ogni contribuente e un'approfondita analisi della sua posizione fiscale.

È evidente, quindi che, al fine di permettere un'attenta relazione e analisi delle singole posizioni, il termine del 31 ottobre p.v. è inadeguato e necessita di una congrua proroga.

Con **l'articolo 8** del decreto in commento, il Governo interviene sulle domande per il credito d'imposta ZES Unica di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024 prevedendo, opportunamente, la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione inizialmente presentata. In materia di ZES Unica si ricorda che è prevista **la non** 

euro. Tale impostazione riduce, di fatto, gli effetti positivi generati negli anni dal credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi introdotto con la legge di bilancio 2016 (art. 1, commi 98-108, L. 208/2015). In considerazione dell'esigenza di rafforzare la ripresa economica attraverso l'agevolazione degli investimenti, soprattutto nei territori svantaggiati del Paese, sarebbe opportuno eliminare il suddetto limite minimo e considerare agevolabili tutti gli investimenti indipendentemente dall'importo e dall'inserimento in un progetto di investimento. Andrebbe altresì eliminato il vincolo della novità per gli immobili strumentali il cui acquisto consente di valorizzare strutture esistenti senza consumo di suolo.